

## BGE 14 I 330

Bundesgericht (BGE), 1888-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_14\\_I\\_330](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_14_I_330)

FR: ATF 14 I 330

IT: DTF 14 I 330

### Volltext

330 B. Civilrechtspflege. 55. Sentenza del 5 maggio 1888 nella causa del Patriziato di Torricella e Taverna contro Casari e Giabbani. Visto l'ufficio po. po. aprile, col quale il signor avvocato Domenico Torrnetti, di Bedano, dichiara - neUa sua quahta di proeurator: dei signori Casari e Giabbani - , di non voler far uso del diritto di comparsa aHa udienza di Oggi e di portarsi agli atti di causa, segnata - en - e alla memoria dei 3 marzo ultimo scorso con cui s'è dichiarata l'inecompetenza di questa Corte a conoscere della questione, alle 101'0 conclusioni di 1. istanza ed ai ragionamenti della querelata sentenza d'appello, rifuse le spese ecc. . Letta quest'ultima sentenza, che dichiarava e pronunciava : 1° « 11 contratto di locazione 6/12 settembre 1885, stipulato fra l'onorato patriziato di Torricella e Taverna ed il signor Casari Giovanni Battista eolla garanzia del signor Giabbani Roeo, e ritenuto risolto, e con cui il libello 22 febbraio 1887 viene annullato. » )} Le spese giudiziarie di 1. istanza e di appello sono a carico del patriziato di Torricella e Taverna, e compensate le ripetibili nell'una e nell'altra sede. » Veduto l'atto 21 febbraio 1888, con cui il signor avvocato Agostino Soldati, di Neggio, quale procuratore del patriziato di Torricella e Taverna, dichiara « di ricorrere al Tribunale federale, in base all'art. 29 e relativi della legge » organico-giudiziaria federale, contro la surriferita sentenza }} di appello, chiedendone la riforma nel senso che, reletta » ogni contraria eccezione od istanza, venga giudicato: a) essere fondata l'azione promossa dal patriziato col libello }} 21 febbraio 1887 e di conseguenza essere tuttora in pieno » vigore il contratto 6/12 settembre 1885 di cui sopra; » b) dovere quindi i convenuti essere solidariamente condannati al pagamento delle spese giudiziarie, alla rifusione » delle ripetibili ecc. }} Sentita nella odierna udienza l'arringa dello stesso signor III. Obligationenrecht. N° 55. 331 Soldati a refutazione dell'avversaria eccezione d'incompetenza ed a conforto delle dianzi esposte suB conclusioni di merito; Premesse in fatto ed in diritto le seguenti circostanze e considerazioni : 1. Mediante contratto del 6/12 settembre 1885 il patriziato di Torricella e Taverna concedeva in locazione a G. B. Casari per una durata di 12 anni, a cominciare dal 10 giugno 1887, il proprio alpe « Caseina di Lezzo e Sparavero » verso pagamento dell'annuo canone di 670 fr. L'art. 2° dei Capitoli d'incanto per l'affitto dell'alpe dichiarava per il contratto « re- scindibile di tre in tre anni, facendo precedere escomio regolare entro il 16 maggio nell'anno del triennio, » e l'art. 19 ibidem { ( proibiva il subaffitto sia totale che parziale, sotto la pena della nullità. del contratto 0 della multa di fr. 50, oltre la rifusione d'ogni danno, salvo il caso di morte. » L'esecuzione del contratto da parte del conduttore veniva garantita dal fidejussore solidale signor Roeo Giabbani, che firmava col Casari e l'atto di delibera ed il capitolo eolla relativa investitura. Con ufficio del 6 dicembre 1886 l'affittuario Casari faceva noto « all'Amministrazione patriziale non che all'Assemblea di Torricella e Taverna }} che « versando egli in molto eccezionali condizioni economiche, per le quali si vedrà probabilmente » restretto ad abbandonare il paese, gli tornerebbe di )) grave disordine di dover condurre la fittalezza dell'alpe in » discorso, visto l'art. 1.3 del

relativo Capitolato ehe proibisce » il sopraffittare, }} e domandava loro « se volessero avere la )) bonta di rinvenire dal suddetto articolo nel senso seguente: » 1° 0 lasciargli libero di poter sopraffittare l'alpe; 2° 0 riti- }} farlo e ritenere come nulla la fattagli delibera ed ordinare » un nuovo incanto. » Eecedendo siffatta istanza gli attributi dell'Amministrazione patriziale, questa rispondeva l'8 dicembre 1886 al Casari ehe » con sua risoluzione dello stesso giorno aveva deliberato di » sottoporre alla prima Assemblea l'istanza stessa e di con raeomandazione. » L'Assemblea patriziale riunivasi difatti a tale scopo il 332 B. Civilrechtspflege. 1. 0 gennaio 1.888. coll'intervento eziandio dei fidejussore Giabbani quale patrizio. edel conduttore Casa:l: come sempre spettatore, - ed « avuto riguardo alla posizione di quest'ultimo limo, » risolveva quanta segue: 1. 0 « Il patriziato si assume di esperire l'incanto per la locazione dell'alpe, mantenendo per ora o l'attuale affitto Casari e sua sigurta, a norma delle, capitoli 1 e 20 « ove la delibera venisse fatta, affittuarlo e sigurta solo » allora rimarranno prosciolti, ed in tal caso le spese dell'incanto saranno a carico del nuovo deliberatario, - in caso )) diverso agli stessi Casari e sigurta; 3° l'incanto. verra aperto » al prezzo onde s'apri l'ultimo incanto, e la delibera seguirà )) se così pare e piacerà all'Assemblea. e non a meno dell'attuale prezzo ; la Commissione resta incaricata di fare quanta » occorra per l'incanto in discorso. » . In adempimento di questa risoluzione l'Assemblea patriziale faceva pubblicare nel foglio ufficiale cantonale del 7 gennaio 1.887 analogo avviso d'incanto con cui l'incanto quest'ultimo al giorno 23 dello stesso mese. Il nuovo incanto, esposto in presenza dell'Assemblea patriziale e coll'intervento del fidejussore Giabbani, riusciva però, per mancanza di offerenti, infruttuoso, ed il relativo protocollo osservava di conseguenza: « restare in vigore ed al suo posto l'investitura fatta )) col signor Casari G. B. e sua sigurta signor R. Giabbani e )) andare le spese dell'incanto a carico loro. » .. Addì 27 gennaio 1.887 Casari significava allora al patriziato ehe « avendo esso sperimentato l'incanto dell'alpe, egli credevasi svincolato per bene dall'affitto, come accettata la sua demissione per le cause da lui accennate, e trovavasi in dovere di ringraziarlo infinitamente. » Analoga dichiarazione, ma senza firma, era già pervenuta all'Amministrazione patriziale il giorno prima da parte del fidejussore Giabbani: « e nonche ai 2 del successivo febbraio l'Assemblea patriziale deliberava di respingere amendue le dichiarazioni Casari e Giabbani e « di stare in causa contra di loro presso i tribunali » del Cantone, onde difendere i diritti del patriziato relativamente alla vertenza della locazione dell'alpe, » - del III. Obligationenrecht. ND 55. 333 ehe l'Amministrazione patriziale dava comunicazione scritta, due giorni dopo, al Casari ed al Giabbani, spiccando contro essi, dopo ehe il Casari ebbe respinta la detta comunicazione, un libello 22 febbraio 1887 con cui chiedeva fosse giudicato: « Essere nulli e di niun effetto gli atti con i quali i convenuti notificavano al patriziato di ritenersi svincolati dagli effetti del contratto di locazione 6/12 settembre 1886, ed essere quindi in pieno vigore il contratto stesso e le sue singole clausole, tanto nei rapporti del conduttore Casari, ehe in quelli del fidejussore Giabbani ecc. ) Adduceva essenzialmente, a conforto di tale sua domanda, l'attore che il contratto in querele non avrebbe potuto risolversi se non col consenso di amendue i contraenti, mentre in concreto ma come quello del patriziato, ehe non può dirsi contenuto, - di fronte alla espressa risoluzione dei 1. 0 gennaio 1.887, - nel semplice fatto della pubblicazione dell'avviso per un nuovo incanto, tanto più se si pensi ehe quantunque abbiano assistito persona/mente a detta Assemblea, i convenuti non si opposero punto ne alla detta risoluzione né all'esperimento del nuovo incanto sotto le condizioni dall'Assemblea deliberate. Casari e Giabbani concussero in giudizio : a) alla reiezione pura e semplice del libello del patriziato, risp. accem il contratto 6/12

settembre 1885 venisse dichiarato irritato e nullo ed in linea subordinata, ossia per il caso in cui venisse respinta la loro prima domanda, b) affinché venisse assegnato loro, a titolo d'indennizzo per danni avuti (art. 50 C. O.), la somma di 3000 fr. 0 qualunque altra che al prudente arbitrio del tribunale piacesse di stabilire. Sostennero poi l'uno e l'altro, per sommi capi: ad a) non aver mai ricevuto comunicazione della risoluzione 1.0 gennaio 1887 dell'Assemblea e costituire la pubblicazione dell'avviso d'asta 7 gennaio 1887 un implicito assenso alla domanda Casari del 5 dicembre 1.886 per la risoluzione del contratto; avere l'agire del patriziato reso, del resto, impossibile l'adempimento del contratto, perché ha fatto sospendere durante tutto il mese di gennaio l'incetta del bestiame dai particolari (art. 1.45 C. O.) ; ad b) essere evidente che col mentovato avviso d'asta il patriziato ha commesso un atto illecito, non potendo esso disporre di un alpe già affittato per tutto il tempo che durerà l'affitto; avere quest'atto illecito diminuito, in pregiudizio del fidejussore Giabbani (art. 108 C. O.), le garanzie esistenti quando fu prestata la sigurtà; costituire ratto stesso un'offesa all'amor proprio ed alle relazioni personali (art. 55 C. O.) dei convenuti, facendoli apparire come tali che non vogliono adempiere e mantenere le obbligazioni 0 non sono solidi abbastanza per darvi esecuzione ecc. Accolto dal tribunale di prima istanza. il quale ritenne » escludere la risoluzione 1° gennaio 1887 qualunque idea di adesione del patriziato al puro e semplice scioglimento del contratto, essersi piuttosto concesso lo svincolo del Casari dal medesimo sotto la non verificatasi condizione sospensiva di una nuova delibera a prezzo non inferiore a quello da lui dovuto, e non reggere per nulla i ragionamenti accampati a sostegno della domanda subordinata 0 riconvenzionale dei convenuti, - illibello 22 febbraio 1887 del patriziato attore fu invece, come s'è visto sopra, annullato dal tribunale di appello sulla sorta dei seguenti ritlessi: « Giusta l'art. 140 C. O., basta, perché si debba dichiarare revocato e rescisso il contratto in discorso, che consti legalmente esserci stato il consenso, anche tacito, del patriziato e di Casari per l'annullamento del medesimo; eliminando ora dal fattispecie l'assemblea del 1° gennaio 1887 e lasciando soli di fronte la lettera Casari e l'avviso d'asta del 7 gennaio 1887, e impossibile non ravvisare in questo un rifiuto della prima delle due domande alternative Casari, quella cioè di poter subaffittare, ed invece una piena accettazione della seconda, quella cioè di ritenere nulla la delibera già fatta e di esperire nuovo ineano, perché tale avviso equivale ad un atto di pieno dominio che il patriziato ha esercitato colla maggior possibile pubblicità sull'alpe di sua spettanza già deliberato a Casari e col quale faceva nascere in questo l'inecontestabile diritto di attribuirgli il significato di adesione al suo svineolo dal contratto. La risoluzione 1 0 gennaio 1887 risolvendosi poi nella proposta di un nuovo partito, affinché divenisse obbligatoria per Casari. Obligationenrecht. N° 55. 336 sari, avrebbe dovuto aver riportato la sua accettazione (art. 5 C. O.), mentre in questa intervenne esplicitamente, ne può ritenersi scaturire dal silenzio da lui necessariamente mantenuto, quale estraneo alla stessa, nell'assemblea surriferita. Nei rapporti del patriziato col garante Giabbani, il giudizio d'appello fece solo osservare che « dovendosi ritenere cessata l'obbligazione del contraente Casari, rimane per lo stesso estinta l'obbligazione sussidiaria del suo garante (art. 129 C.O.), « e che i rimarchi esposti circa alla presenza ed al silenzio del forastiero Casari nell'assemblea del 1 0 gennaio 1887 trovano la loro applicazione anche alla presenza ed al silenzio del patrizio Giabbani, per la ragione che egli era in concreta materia parte interessata. » Quanto alla domanda subordinata d'indennizzo proposta in via riconvenzionale dai convenuti, il tribunale d'appello riteneva naturalmente già evasa con la dichiarazione di risoluzione del contratto d'affitto. 2° Siccome dalla già richiamata memoria 3 marzo 1888 si eruisce, i

convenuti signori Casari e Giabbani domandano che il Tribunale federale non abbia ad occuparsi del merito del ricorso avanzato dal patriziato altore contro la surriferita sentenza cantonale d'appello, per la ragione che l'oggetto in lite non raggiunge il valore voluto dalla legge organico-giudiziaria federale (art. 29) per l'ammissione della competenza di questa Corte. E poiché i convenuti medesimi ricorrono d'altra parte, avverarsi invece nel caso concreto tutti gli estremi da detta legge a tal uopo richiesti, sarà solo mestiere d'indagare quale sia realmente il valore dell'oggetto litigioso nel fattispecie, se cioè raggiunga o meno il minimo legale dei 3000 franchi. L'azione promossa dal patriziato di Torricella e Taverna e diretta a conseguire che i convenuti siano dichiarati in obbligo di riconoscere come tuttora in vigore l'intero contratto di locazione 6/12 settembre 1885. Essa dunque si manifesta come un'azione di accertamento o riconoscimento, ed il Tribunale federale ebbe già a dichiarare (v. la sua sentenza 22 maggio 1885 nella causa Gaudin contro Keck, Raee. off., XI, p. 220) che, laddove si tratti di accertare in linea di diritto 336 B. Civilrechtspflege. e di tempo la esistenza di un rapporto di locazione, si potrà tutt'al più avere riguardo alla totalità delle pigioni o dei fitti decorsi e decorrendi entro lo spazio di tempo rispetto al quale la esistenza del rapporto stesso è contestata. Ora nel caso particolare il contratto di locazione dell'alpe di cui si tratta fu bensì stipulato per un periodo di 12 anni, ma dal testo del contratto medesimo (art. 2) si rileva, e fu anche esplicitamente ammesso in giudizio, che ad ognuna delle parti contraenti, eppera anche all'affittuario Casari, spetta la facoltà di rescindere il rapporto contrattuale di 3 in 3 anni. L'affittuario Casari non è dunque tenuto - in ogni caso - che per tre anni all'osservanza del contratto di locazione e può liberarsi da questo suo vincolo mediante disdetta dopo il decorso di tale periodo. D'onde la conseguenza che il valore dell'oggetto in litigio non può ritenersi eccedere l'ammontare del fitto triennale, ovverossia, giacché l'annuo fitto dell'alpe in querela importa 670 fr., la somma complessiva di 2010 fr. Ne v'ha ragione per ammettere eccezionalmente una maggior somma in concreto, non risultando questa per nessun verso dalle circostanze accertate in atti e non essendo neppure dalla parte attrice come è vantata. Segnatamente non può invocarsi a tale effetto la circostanza dell'aver i convenuti formulato, - in via riconvenzionale, per il caso in cui l'azione del patriziato venisse accolta ed essi fossero quindi costretti ad adempire il contratto di locazione, - una domanda di risarcimento per 3000 fr., conciossiacché la domanda stessa poggia sopra un oggetto assolutamente indipendente da quello a cui l'azione principale si riferisce. 3° 11 Tribunale federale sarebbe invece competente a conoscere di questa stessa domanda riconvenzionale, che era ancora in lite davanti all'ultima istanza cantonale e fu eventualmente contestata anche nella presente sede di giudizio, atteso che la medesima rappresenta una pretesa pecuniaria esposta in 3000 fr. e sia da considerarsi senz'altro come tale che soddisfi al requisito in discorso dell'articolo 29 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale, bastando infatti per simili azioni ad determinare il valore litigioso la cifra III. Obligationenrecht. N° 55. impetita dalla parte attrice. Senonché maneano in concreto le condizioni sotto le quali si possa dire che, data la competenza del Tribunale federale al riguardo dell'azione principale o dell'azione riconvenzionale, esse coincidano con quella per il giudizio sull'altra azione. Fu il vero già dichiarato da questa Corte (v. la sentenza 3/19 marzo 1886 nelle cause Dürr contro Billeter e Schärner contro Fritschi, Raee. off., XII, p. 197 e 199) che non si può mai leggere di sommare insieme l'oggetto dell'azione principale e quello della riconvenzionale, ma occorre all'incontro, per la competenza del Tribunale federale che l'estremo del valore litigioso sia dato per ciascuna di esse. Solo quando le pretese di entrambe le parti non si riferiscano a differenti oggetti, ma si tratti

per l'una come per l'altra. azione di un solo e medesimo oggetto, la competenza del Tribunale federale per l'una di esse ingenera quella per l'altra. Un simile caso però non si verifica se non laddove le pretese di ambedue le parti si eliminino a vicenda e cioè l'ammissione dell'una escluda necessariamente quella dell'altra e viceversa. Ora nel caso di cui si tratta il manifesto che ne la domanda del patriziato attore esclude la riconvenzionale dei convenuti. In questa quella, poiché anzi la seconda ha precisamente per condizione indispensabile la eventualità dell'ammissione della prima e si fonda su ciò che quando venga riconosciuta la esistenza del contratto di locazione, si dovrà riconoscere eziandio che quest'ultimo fu dal locatore violato e che questi 13 pertanto in obbligo di rifarne al convenuto il danno venutone, corrispondendo a ciascuno o ad entrambi insieme la somma di fr. 3000. Non fa dubbio che dove il tribunale cantonale di appello avesse giudicato in senso opposto, confermato cioè la sentenza di prima istanza, e se i convenuti avessero allora adito con ricorso di diritto civile il Tribunale federale, questo avrebbe ancora dovuto per le anzidette ragioni ed a senso di legge, dichiararsi incompetente solo per il giudizio sulla domanda riconvenzionale e incompetente per quello sulla principale, appunto perché le due domande non riguardano né in tutto né in parte l'identico oggetto. Respinta invece definitivamente dal tribunale di XIV - 1888 22 338 B. CiviRechtspflege. appello l'azione principale del patriziato attore e non essendo il Tribunale federale competente a conoscere della medesima, la riconvenzionale meramente eventuale dei convenuti Casari e Giabbani cade senz'altro, in virtù di quanto precede fuori di considerazione. Conseguentemente il Tribunale federale risolve: Di non entrare in materia sul merito dell'avanzato ricorso per causa di incompetenza. IV. Persönliche Handlungsfähigkeit. Capacità civile. 56. Urteil vom 20. Juni 1888 in (5a) m 301f gegen Helfenstein. A. Nr. Utt-eil vom 30. September 1887. at ba. Dbet. getit beß Stantonß uern erfannt: 1. et eflagte fei nit gealten, fein laut mednung vom 4. Idlai 1882 5220 r. 03 (ng. betragenbe!3 mermögen nebft feit-erigem .Btñß bem Stläger au!3folgen /iu laffen. 2. agegen abe berreibe an bie flägeride @ntf-abigungß. forberung bie (\$summe von 989 r. 40 tg., nebft .Bing feit bem 20. e!ember 1885 aU beAaben; mit ter Idle-rforberung. fei ber Sträger au~ biet abgewiesen. 3. (\$oweit über bie ergangenen ro3eufoften nit fon bejl" niti) cemberß entfdieben worden, feien bie SubiAialien in beiben 3nftanzen lloß ben arteien u gleien :lbeilen /sU be3a~len; alle weitem stoffen feien gegenfeitig wettgefölagen. emnad) abe >SeHagter an Stläger für ?Unt~eit be/ia~lte erft~ inftan3h~e SubiAialien unb meAef;often ~c. einen .SBetrag von 87 r. 40 tß. /sU llerguten, in ber moraußießung, bau jene IV. Persönliche Handlungsfähigkeit. N 56. 339 Stoffen au!3 bem flägeril~erfeit~ geleifteten ~ej)ofitum llette~net nlerben. 4. unb 5. u. f. nl. B. @egen biefelbe Urf~eil ergriff ber Stläger bie ~eiterAie~ung an ba~ .SBunbe!3gerit. >Sei ber ~euti!len mer~anblunß beantragt fein ?Unnlalt: ber meUagte 3. Helfenstein abe bem stHiger (\$5. ~. m301f fein 5220 r. 03 ~t~. betragenbe~ mermögen nebft .Bin~ feit 4. Idlai 1882 aU~bfolgen, e)entuell abe er i9m 3839 r. 40 ~t~. nebft .Binß feit bem 20. ebember 1885 aU be3a~{en, unter Stoffenfolge. ~er medreter be~ \$Befragten unD mefut~6enagten bagegen beantragt ?Ubnleilung ber gegnerif~en .SBef~Wetbe unb, im ?Un: artet, gänH~e ?Ub~ \1,~eifung ber ftagerif~en >Segebren unter ~o{ge fämmtlid)er Stollen. ~ag >Sunbeggerid)t ~ie~t in @rwägung: 1. :l~atfäd)H~ ift folgenbe~ butd) 'oie morinfstanöen feftgejlellt: ~er .SBefragte 3. e!fenstein von mU~nl'ql, Stantong ~Uaetn, geb. 16. ?U:pri{ 1849, \lanb feit bem :lobe feiner @ltern in feiner ~eimatgemeinbe unter ftaatlid)er ?U{terg)ormunof~aft; bellot er baß ~lter ber molljar,rigfeit meid)te, nlurbe gegen ihn, bet bamal!3 in ~uöern nlof}nte, Dmd)

(§5d)luuna~me 'oe~ @emein'oe~ ratbeg \)on mugnl'ql \)om 28. ~obeUlber/5. ,~e3ember  
1868 bie me\logtigung außgef:prod)en unO bie am 17. ~eöember gletd)en 3abreg im  
lu~ernifd)en m:mt~b1atte j)ubliöitt. .sm 3a~re 1869 lieü fid) ~elfenfein in  
nielm:(änlJiid),inbifd)e Strieg~bienfte annlerben ; uad) meenbigung feiner ~ienftAeit  
(1881) fer,rte er 3unäd)ft \)oruberger~enb in fdne ~eimat öürltft, r,ielt fid) bann aber "on  
Ditober 1882 big 3uli 1884 in ~arberw'qt (~ollanb) auf. ~ort f~loß er am 21. ~e!embet 1882  
mit bem Sträger, bem \$Ballquier ID)olT, in ~arbetnll)t, einen mertrag ab, woburd) er  
bemfe1ben fein muttertideß (in mugnl'ql \)ormunbf~aftlid) \)er· nlaIteteg) @rbgut (nleld)eg  
fid) auf 5220 ~r. 03 ~tg. belief) gegen .Ba~{ung \)on 21 00 ~t. abtrat. ?Uuf eine erfte  
~nfrage Deß \$Banquier m30tf betreffen)) ~erau~gabe ber @rbfd)aft erwk bette ber  
@emeinberat~ \)on mußnl'ql am 1. ID)är3 1883, baF bellOt eine ge~ötig beglaubigte  
bortfeitige murgmed)tgaufna~me

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.